

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI URBINO

UFFICIO CONTRATTI

15.12.2023

Rep. 4067

**PROROGA DEL CONTRATTO REP. N. 3911 DEL 28.09.2017 PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE URBANO DEL COMUNE DI URBINO – PERIODO DAL
01.04.2023 AL 30.06.2026 – CIG: 97541936B3**

**L'anno duemilaventitre, addì quindici del mese di dicembre, presso la Ci-
vica Residenza di Urbino (PU) in Via F. Puccinotti n. 3.**

Innanzitutto a me Dott. Marco Feduzzi, Dirigente Unico del Comune di Urbino,
giusto Decreto del Sindaco n. 6 del 30.06.2023, in qualità di Vicesegreta-
rio del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Regolamen-
to sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono personalmente comparsi:
1) PALEANI Avv. FEDERICA, nata in Urbino (PU) il 23 maggio 1964,
C.F. PLNFRC64E63L500L, residente in Urbino (PU) in Via Raffaello n.
63, domiciliata per la carica di cui infra in Urbino (PU) in Via F. Puccinot-
ti n. 3, Incaricata di Elevata Qualificazione del Settore Contenzioso – Con-
tratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparen-
za/Anticorruzione e come tale legale rappresentante del Comune di Urbino,
con sede in Urbino (PU) in Via F. Puccinotti n. 3, C.F. 82004510416, giu-
sti Decreto del Sindaco n. 6 del 30.06.2023 e Determinazione del Dirigen-
te unico n. 4 del 30.06.2023, la quale agisce e stipula, nella sua espressa
qualifica, in nome, per conto e nell'interesse del Comune suddetto, da una
parte;

Prot. 2816/2
24/12/2023
ADRIANO

2) OTTAVIANI LARA, nata a Busto Arsizio (VA) il 23 febbraio 1975, residente in Urbino (PU) in Via Fontanoni n. 26, domiciliata per la carica di cui infra in Urbino (PU) in Piazzale Elisabetta Gonzaga n. 15, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società consortile a responsabilità limitata "ADRIABUS SOC. CONS. A R.L." con sede in Urbino (PU) in Piazzale Elisabetta Gonzaga n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Pesaro 02108480415, giusta visura presso la CCIAA in data 14.12.2023, la quale agisce e stipula nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Società suddetta, di seguito denominata "gestore", dall'altra parte.

I suddetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Vicesegretario sono personalmente certo, richiedono il mio ministero per la stipula del presente atto.

PREMESSO CHE

- la legge regionale n. 45/1998 all'art. 9 aveva attribuito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale urbano automobilistico tra le quali è compresa la stipulazione dei contratti di servizio per il proprio territorio;
- il Comune di Urbino con convenzione sottoscritta in data 07.06.2006 aveva conferito specifica delega alla Provincia di Pesaro e Urbino quale ente capofila per l'espletamento delle procedure di gara preordinate all'affidamento del servizio TPL urbano di propria competenza, nonché per la sottoscrizione del relativo contratto di servizio;
- la Provincia di Pesaro e Urbino, con contratto sottoscritto in data 18.08.2007, Rep n. 10804, autenticato nelle firme dal dott. Roberto Ron-

dina in qualità di Segretario della Provincia di Pesaro e Urbino, registrato in Urbino con il n. 1143 Serie 2, aveva affidato alla società "Adriabus Soc Cons. a r. l." con sede ad Urbino, Piazzale Gonzaga 15, il servizio di trasporto pubblico della rete extraurbana della Provincia e urbana dei Comuni di Pesaro, Fano, Urbino, Fossombrone e Orciano di Pesaro per il periodo dal 01.07.2007 al 30.06.2013;

- la Regione Marche con le leggi regionali n. 6/2013, n. 44 del 29.11.2013, n. 31 del 17.11.2014 e n. 26 del 27.11.2015, al fine di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, ha più volte prorogato, i contratti di servizio in scadenza fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio e comunque non oltre rispettivamente al 31.12.2013, al 30.06.2014, al 30.09.2015 ed al 31.12.2017;

- la norma (art. 7 della L.R. n. 6/2013) che disponeva l'ultima proroga è stata tuttavia oggetto di rilievi di legittimità costituzionale da parte del Governo, cosicché l'Amministrazione regionale ha disposto l'abrogazione della stessa con L.R. n. 18 del 01.08.2016, entrata in vigore il 26.08.2016;

- la Regione Marche ha individuato il Trasporto Pubblico Locale come funzione non fondamentale della Provincia, da riportare nell'alveo delle competenze regionali con legge regionale n. 13/2015;

- con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 302/2016 e 303/2016 si è data attuazione alla detta L.R. 13/2015, fissando al 01.04.2016 la decorrenza dell'effettivo passaggio di tutte le funzioni non fondamentali alla Regione Marche e quindi anche del trasporto pubblico extraurbano precedentemente gestito dalle Province;

- a seguito del passaggio delle funzioni, nelle more di espletamento delle

procedure relative all'indizione della nuova gara per l'affidamento del servizio di TPL extraurbano ed urbano, la Regione Marche con DGR n. 599 del 13.06.2016 ha previsto di garantire la prosecuzione dei servizi extraurbani di TPL automobilistico, previa sottoscrizione di nuovi contratti nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi economici previsti dalla DGR n. 973/2013 per il periodo dal 01.04.2016 al 31.08.2016, successivamente modificato con deliberazione G.R. n. 909 del 04.08.2016 dal 01.04.2016 al 31.12.2017;

- la Regione Marche Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, con nota acquisita al P.G. n. 29381 del 20/12/2016 con riferimento al complesso quadro normativo succintamente indicato ed ai provvedimenti adottati dalla medesima, invita gli enti locali ad adottare idonei provvedimenti che garantiscano, attraverso "contratti ponte" simili a quello approvato con DGR n. 910/2016, la continuità dei servizi di TPL urbano fino alle nuove aggiudicazioni/subentri, in linea con il parere dell'AGCOM prot.n. 46038 del 05.07.2016;

- con nota P.G. n. 28295 del 07/12/2016 il Settore Economico Finanziario di questo Comune, nell'assicurare il superamento di questa fase transitoria adottando provvedimenti che garantiscano, attraverso un "contratto ponte", la prosecuzione dei servizi di TPL urbano del Comune di Urbino fino alle nuove aggiudicazioni, ha chiesto alla Regione Marche, nelle more della procedura di evidenza pubblica dalla stessa intrapresa, di conoscere l'importo a copertura dei servizi di TPL urbano, tenuto conto che sia nella nota agli atti P.G. n. 29381 del 20/12/2016 che nella delibera di Giunta Regionale n. 599 del 13/06/2016 si parla genericamente di una futura ra-

zionalizzazione dei servizi;

- con la Delibera n. 280 del 30/12/2016 la Giunta Comunale ha deliberato di "GARANTIRE in linea con quanto deliberato dalla Regione Marche con DGR n. 599 del 13/06/2016 e 909 del 04/08/2016, la prosecuzione dei servizi urbani del trasporto pubblico locale in via transitoria, previa sottoscrizione di nuovi contratti "ponte", nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi riportati nella tabella allegata alla DGR n. 973/2013 e nella delibera di Giunta Comunale n. 38/2013, come aggiornata con atto di Giunta Comunale n. 281/2016, che ammonta a complessivi 1.102.762 km/anno per un corrispettivo annuo pari a € 1.795.959,21 IVA 10% compresa"; e "PREVEDERE il mantenimento degli standard qualitativi del Servizio di TPL Urbano, delle condizioni economiche, delle tariffe e programma di esercizio vigneti".
- con determinazione del Settore Economico Finanziario n. 68 del 30.12.2016, modificata con successivo atto n. 51 del 28.09.2017, entrambe esecutive, si è preso atto che il Comune di Urbino è subentrato nel contratto sottoscritto dalla Provincia di Pesaro e Urbino con la Soc. Adriabus in data 18.08.2007 Rep. n. 10804 relativamente al TPL urbano di Urbino, ed è stato approvato lo schema di contratto di proroga del predetto;
- con contratto rogito Segretario Generale del Comune di Urbino Rep. n. 3911 del 28.09.2017, registrato in Urbino in data 28.09.2017 al n. 2407, Serie 1T, è stata formalizzata la proroga del predetto contratto stipulato dalla Provincia di Pesaro e Urbino Rep. 10804 del 18.08.2007 con validità dal 26.08.2016 fino alla data di aggiudicazione definitiva della gara bandita dalla Regione Marche per l'affidamento del TPL Extraurbano ed Urba-

no;

- con nota acquisita al protocollo del Comune con il n. 35965 del 14.12.2022 la Regione Marche ha comunicato che, a causa dell'incremento dei costi sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico automobilistico urbano ed extraurbano, con DGR n. 1233 del 03.10.2022 è stata apportata una modifica alla DGR n. 973/2013 prevedendo un incremento dei corrispettivi chilometrici del 5% con decorrenza dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2022;

- con successivi decreti anche nell'anno 2023 la Regione Marche ha confermato i trasferimenti mensili dei fondi ai Comuni per importi comprensivi del 5% di incremento dei corrispettivi già riconosciuto dall'anno 2022;

- con nota Prot. n. 1532411 del 13.12.2022, acquisita al protocollo del Comune di Urbino nella stessa data con il n. 35842, la Regione Marche, al fine di scongiurare ritardi o addirittura revoche dei fondi statali destinati al finanziamento del trasporto pubblico locale, invitava le amministrazioni comunali a valutare l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 24, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022 prorogando i contratti di servizio in essere sino al 31.12.2026;

- sempre con la stessa nota la Regione Marche ha invitato agli Enti Locali competenti ad adottare delle opportune determinazioni per disporre le proroghe in argomento entro il 31/12/2022;

- con deliberazione n. 1749 del 19.12.2022, la Giunta Regionale ha stabilito:

1) di aggiornare le informazioni, già pubblicate in GuUe, di cui

all'articolo 7. paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007;

2) di avvalersi della facoltà di cui all'art. 92, comma 4-ter del D.L. n. 18/20 convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, relativo alla proroga degli affidamenti in atto fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza COVID-19, ovvero il 31 marzo 2023 e, conseguentemente, di prorogare i contratti regionali di servizio di trasporto automobilistico extraurbano, avvalendosi dall'art. 24 nel comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, dalla data di scadenza degli stessi, per una durata pari al 50% della durata complessiva degli affidamenti in atto decorrenti dal 01 aprile 2016, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa;

3) di fornire indirizzo ai Comuni delle Marche concedenti servizi di trasporto pubblico urbano ai sensi della L.R. 45/1998, qualora se ne configurino i presupposti, di avvalersi dall'art. 24 nel comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 29.12.2022, per le motivazioni espresse in premessa di detta deliberazione, dando seguito a quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1749 del 19.12.2022, si è stabilito:

- Di dare seguito all'atto di indirizzo della Regione Marche (deliberazione di Giunta Regionale n. 1749 del 19.12.2022) relativamente al contratto di servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano del Comune di Urbino Rep. 3911 del 28.09.2017 sottoscritto con la Società consorti-

le a responsabilità limitata "ADRIABUS SOC. CONS. A R.L." con sede in Urbino (PU);

- Di avvalersi della facoltà di cui all'art. 92, comma 4-ter del D.L. n. 18/20 convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che prevede la proroga dell'affidamento in corso fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza COVID-19, ovvero fino al 31 marzo 2023;
 - Di condividere le finalità espresse dall'art. 24 nel comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, ovvero di sostenere gli operatori del TPL in risposta ai periodi emergenziali, nazionali e locali degli ultimi anni, aderendo alle opportunità formulate dall'art. 4, paragrafo 4 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, circa la possibilità di prorogare le concessioni di servizio in atto a fronte dell'impegno di effettuare significativi investimenti da parte degli operatori;
 - Di disporre la proroga del contratto di servizio di trasporto automobilistico urbano per il Comune di Urbino Rep. 3911 del 28.09.2017, avvalendosi dall'art. 24 nel comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, dalla data di scadenza dello stesso, fissata al 31.03.2023, per una durata pari al 50% della durata complessiva dell'affidamento in atto decorrente dal 26.08.2016, previa istruttoria che verifichi la sussistenza delle condizioni previste dalla norma in parola;
- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 28.03.2023, si è stabilito:

- Di prendere atto della istruttoria compiuta dall'Ufficio Società Partecipate, con il supporto della Società EPTA PRIME S.R.L con sede in Roma, come da relazione che allegata a detto atto quale parte integrante e sostanziale, dalla quale è emerso che il Piano Economico Finanziario presentato dalla Società consortile a responsabilità limitata "A-DRIABUS SOC. CONS. A R.L." con sede in Urbino (PU) soddisfa le condizioni tutte previste dall'art. 24 nel comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022 in quanto il gestore si è impegnato ad effettuare, in autofinanziamento, anche parziale, significativi investimenti aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento attualmente in corso;
- Di confermare, per le ragioni di cui al punto precedente, la proroga già disposta con precedente atto n. 248 del 29.12.2022, del contratto di servizio di trasporto automobilistico urbano per il Comune di Urbino Rep. 3911 del 28.09.2017, avvalendosi dall'art. 24 nel comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, dalla data di scadenza dello stesso, fissata al 31.03.2023, per una durata pari al 50% della durata complessiva dell'affidamento in atto decorrente dal 26.08.2016 e, pertanto, fino al 30.06.2026;
- Di dare atto che la proroga avverrà alle stesse condizioni già previste dal suddetto contratto Rep. 3911/2017 comprensive del mantenimento degli standard qualitativi del Servizio di TPL Urbano, con la precisazione che il corrispettivo annuo, come da Piano Economico Finanziario, in considerazione dell'incremento dei corrispettivi chilometrici del 5% riconosciuto dalla Regione Marche con DGR n. 1233 del 03.10.2022, sa-

rà pari a € 1.715.182,29 (IVA esclusa), per un corrispettivo annuo pari a € 1.886.700,52 IVA 10% compresa;;

- Di stabilire che nel caso in cui la Regione Marche dovesse modificare gli attuali trasferimenti destinati ai Comuni riducendo l'importo del 5% attualmente riconosciuto in forza della DGR n. 1233/2022 il Comune di Urbino si riserva di modificare il Piano di esercizio con corrispondente diminuzione dei km/anno o, in alternativa, di far fronte alla spesa con risorse a carico del bilancio comunale;
- Di richiedere alla Regione Marche una revisione del Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale urbano ed extraurbano in relazione alla nuova programmazione conseguente all'approvazione del Piano Economico Finanziario presentato dalla Società consortile a responsabilità limitata "ADRIABUS SOC. CONS. A R.L." con sede in Urbino (PU) prevedendo , per il contratto di proroga del Servizio TPL del Comune di Urbino, dall'anno 2023, una percorrenza di 1.063.363,60 km/anno in luogo dei 1.102.762 km/anno già previsti nel contratto in scadenza riconoscendo il medesimo importo dei trasferimenti annui previsti e, pertanto, innalzando l'importo chilometrico riconosciuto per l'esecuzione del servizio:
 - con determinazione della Posizione Organizzativa del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione n. 33 del 30.03.2023, esecutiva, è stata approvata la bozza del presente contratto di proroga;
 - è stata verificata la regolarità contributiva, relativamente alla Società appaltatrice mediante Durc On line, avente scadenza in data 07.02.2024;

- che dalla Informazione Antimafia del 01.12.2023, riferita al Prot. n. PR_PUUTG_Ingresso_0053437_20230921, risulta che a carico della Società consortile a responsabilità limitata "ADRIABUS SOC. CONS. A R.L." con sede in Urbino (PU) e dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;

- il Comune di Urbino, non fa luogo all'allegazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti in quanto, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero non sussistendo rischi interferenti da valutare.

Tutto ciò premesso e costituendo la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse e finalità)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente Contratto e le parti dichiarano espressamente di conoscerne tutti i contenuti in maniera dettagliata.
2. Le parti concordano nel gestire il trasporto pubblico locale urbano secondo una logica di massima integrazione tra le varie forme di mobilità, di qualità, funzionalità ed efficienza dei servizi, puntando anche alla loro massima razionalizzazione e alla incentivazione dell'uso del mezzo pub-

blico.

Art. 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile)

1. L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata, in via graduata, dalle:

- a) clausole del presente Contratto e dal Programma di Esercizio, allegato sotto la lettera "A".
- b) disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali comunque vigenti in materia di trasporto pubblico locale, ivi comprese quelle in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;
- c) disposizioni del codice civile e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni normative sopra richiamate.

2. L'entrata in vigore di norme nuove o difformi rispetto a quelle che attualmente regolano il presente contratto, determina l'impegno delle parti di rispettarle anche in deroga alle attuali prescrizioni.

Art. 3 (Oggetto del contratto)

1. Il presente contratto di proroga disciplina i rapporti tra Ente Affidante ed il Gestore in merito all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale di persone in relazione alla rete urbana di Urbino, agli stessi patti e alle stesse condizioni del contratto stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino il 18.08.2007, Rep. n. 10804, nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi economici previsti dalla Regione Marche per il servizio offerto (riferimento DGR 973/2013 modificata con DGR n. 1233 del 03.10.2022) pari ad Euro 1.715.182,29 al netto di IVA.

2. Per quanto riguarda gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti

dell'Ente affidante e del Gestore nonché in merito al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio, dell'integrazione tariffaria ed ai rapporti con l'utenza si fa espresso riferimento al contratto di servizio in precedenza stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino Rep. n. 10804 del 18.08.2007.

3. È attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo, dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio ivi incluse le eventuali sanzioni amministrative elevate all'utenza.

4. È altresì attribuita al Gestore la titolarità dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative commerciali connesse alla gestione del servizio, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del presente Contratto, purché ciò non determini alcun onere a carico dell'Ente affidante, disagi per l'utenza o vincoli all'espletamento del servizio stesso;

5. L'Ente affidante ha la più ampia facoltà di effettuare controlli sul servizio di trasporto pubblico oggetto del presente contratto, con particolare riferimento agli aspetti di regolarità, qualità e sicurezza. Il Gestore è tenuto a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni e le verifiche finalizzate all'acquisizione di dati.

Art. 4 (Durata)

Il presente contratto di proroga, decorrente dal 01.04.2023, ha validità fino al 30.06.2026.

Art. 5 (Corrispettivi)

1. Il corrispettivo, su base annua, è pari ad Euro 1.715.182,29 (unmilionesettecentoquindicimilacentottantaduevirgola-ventinove) al netto di IVA e, pertanto, in riferimento ai seguenti periodi, così fissato:

Euro 1.286.386,71 (unmilione duecentottantaseimilatrecentottantaseivirgolasettantuno) netto IVA, per il periodo 01.04.2023 - 31.12.2023;

Euro 1.715.182,29
(unmilione settecentoquindicimilacentottantaduevirgola-ventinove) netto IVA, per l'anno 2024;

Euro 1.715.182,29
(unmilione settecentoquindicimilacentottantaduevirgola-ventinove) netto IVA, per l'anno 2025;

Euro 857.591,15
(ottocentocinquantasettemilacinquecentonovantunovirgola-quindici) netto IVA, per il periodo 01/01/2026 – 30.06.2026.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il predetto corrispettivo è soggetto all'applicazione della clausola di flessibilità di cui all'art. 4, comma 2, (costo chilometrico) e art. 6, comma 3, del Capitolato d'Oneri che costituisce parte integrante del contratto Rep. n. 10804 del 18.08.2007.

3. Tale corrispettivo viene erogato dall'Ente affidante con rate mensili posticipate, entro 30 giorni dalla prestazione di regolare fattura, da emettere a seguito del relativo ordinativo di spesa e di servizio svolto. Ciascuna rata è liquidata per un ammontare pari al 95% del corrispettivo mensile a preventivo, con un conguaglio del 5% effettuato nell'anno solare successivo, entro 60 giorni dalla presentazione del Rapporto, previa validazione dello stesso e accertamento dell'effettivo svolgimento delle percorrenze stabilite;

4. Le parti prendono atto del fatto che, nel caso in cui la Regione Marche dovesse modificare gli attuali trasferimenti destinati ai Comuni ridu-

cendo l'importo del 5% attualmente riconosciuto in forza della DGR n. 1233/2022 o, comunque, operando od omettendo variazioni che possano incidere sull'equilibrio economico finanziario del Piano Economico Finanziario, il Comune di Urbino si riserva di modificare il Piano di Esercizio con corrispondente diminuzione dei km/anno o, in alternativa, di far fronte alla spesa con risorse a carico del bilancio comunale;

Art. 6 (Cauzione)

Il gestore ha prestato cauzione dell'importo di Euro 163.269,02 (centosessantatremiladuecentosessantannovevirgolazerodue), importo ridotto del 50%, essendosi l'impresa avvalsa dei benefici previsti dall'art. 103, comma 1, e dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 in quanto in possesso delle certificazioni di qualità ivi previste, mediante polizza fidejussoria n. 40085591000321, emessa in data 15.06.2017 dalla Compagnia di assicurazioni TUA ASSICURAZIONI S.P.A., Agenzia BROKER – WIDE GROUP S.R.L., giusto atto di quietanza del 07.06.2023, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da gestore medesimo in dipendenza del servizio affidato.

Art. 7 (Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del presente Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, sarà competente il foro di Urbino.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione

del presente Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

4. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è causa di risoluzione del Contratto.

Art. 8 (Trattamento dei dati)

Il Gestore è Responsabile del trattamento relativamente agli interessati ed alle rispettive categorie di dati personali degli stessi, ricevuti dalla stazione appaltante quale Titolare del trattamento, assicurando di essere in possesso delle sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del R.E. 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto il Responsabile è pertanto tenuto a rispettare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare gli artt. da 28 a 36 del R.E. 679/2016, nonché l'art 2 *quaterdecies* del Codice privacy, nel caso in cui per il trattamento intenda avvalersi di personale alle proprie dipendenze, garantendo in tal caso che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento dovrà in-

formare il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Titolare del trattamento vigilerà circa il puntuale rispetto da parte del Responsabile della normativa in materia di protezione dei dati personali, riservandosi di verificare in particolare il rispetto dell'art. 28, comma 3, lett. h), nonché dell'art. 30, comma 2.

La violazione delle norme del R.E. 679/2016 e del Codice privacy, a ritenersi imperative, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 9 (Tracciabilità finanziaria)

Il Gestore, come sopra rappresentato, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Per quanto sopra le parti convengono espressamente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, il Gestore dichiara, inoltre, che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente al presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espres-

sa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10 (Clausole finali)

1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, il Gestore, sotto la propria responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel contratto di servizio.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
3. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione, sono a carico del Gestore. A tal fine questo eleggerà domicilio nell'ambito del Comune di Urbino.
4. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.
5. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.

6. Eventuali modifiche all'allegato A "Programma di Esercizio", che non abbiano ripercussioni sul monte percorrenze, tali da non determinare revisione del corrispettivo annuale, potranno essere autorizzate con provvedimento dell'Incaricata di Elevata Qualificazione del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione, non comportando modifica del contratto.

7. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta, da parte del Gestore, di adempimento del presente Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che lo stesso si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

8. L'Ente affidante farà riferimento, per qualsiasi fase della gestione contrattuale, al Direttore tecnico unitario del Gestore, che assume le responsabilità previste per la direzione di servizio e definite dal D.P.R. n. 753/1980, con particolare riferimento al II comma dell'art. 91, per il quale "... gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore ... i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto ...". In ogni caso, al Direttore tecnico unitario dovranno essere assicurati i poteri e le responsabilità necessari, nell'ambito del servizio oggetto del Contratto:

- all'esecuzione del programma di esercizio di cui all'allegato 1);
- al coordinamento dei turni del personale necessari per lo svolgimento del servizio;

9. Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 comma 1 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472 "Disposizioni in materia di TPL", che stabiliscono che "I contratti di Servizio di cui agli articoli 18 e 19 del

D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della Legge 8 giugno 1962 n. 604, secondo quanto previsto dall'art. 40 della stessa legge e s.m.i.”.

L'imposta di registro e l'imposta di bollo virtuale di € 45,00 ai sensi del DM 22 febbraio 2007, lettera c) punto 4), sono assolte mediante elaborazione ed invio telematico del c.d. M.U.I. - Modello Unico Informatico - che contiene la richiesta di registrazione e il pagamento on line dei tributi dovuti tramite Tesoreria Unica.

Tutte le spese relative al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del gestore senza diritto di rivalsa.

Art. 11 (Norma di chiusura)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le previsioni del contratto di servizio in precedenza stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino

Si informa la Ditta esecutrice che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (Codice Generale), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line “Amministrazione Trasparente” del sito comunale al link:
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino.

no.

La Ditta esecutrice dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Le parti hanno dispensato me Vicesegretario rogante dal dare lettura degli atti richiamati, dei quali dichiarano di avere esatta conoscenza.

Io sottoscritto Vicesegretario, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, che poi ho letto alle parti stesse, le quali lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

L'Incaricata di Elevata Qualificazione del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione del Comune di Urbino, Avv. Federica Paleani e la Società consortile a responsabilità limitata "ADRIABUS SOC. CONS. A R.L." con sede in Urbino (PU), nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Lara Ottaviani, con sottoscrizione digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Questo atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Vicesegretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su venti pagine a video e sin qui della ventunesima.

Il Vicesegretario Dott. Marco Feduzzi (firmato digitalmente)

